



PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE

Pianificazione ed Ambiente

Trasmessa via PEC

SEMET SRL
semetsrl@pec.it

SUAP del Comune di Sava
urbanistica.comune.sava@pec.rupar.puglia.it

Comune di Sava
Ufficio Ambiente
Ufficio Urbanistica
comune.sava@pec.rupar.puglia.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggistico
Province di Lecce, Brindisi, Taranto
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

A.R.P.A. PUGLIA
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione
S.I.S.P. A.U.S.L.
dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

SPESAL A.U.S.L.
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it


OGGETTO: Istanza di autorizzazione unica per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – Ubicazione impianto: S.S. 7/ter – Loc. Monte degli Angeli s.n., Comune di Sava. – Proponente: SE.MET. SRL. – **Trasmissione verbale conferenza di servizi del giorno del 10 dicembre 2019.**

Con la presente si trasmette il verbale della conferenza di servizi con i relativi allegati, che si è tenuta nell'ambito del procedimento in oggetto il 10/12/2019 presso lo scrivente Settore e convocata con nota prot. 34926 del 22/11/2019.

Il responsabile del procedimento istruttorio
Dot. ssa Geol. Fabiola Margareta

Il DIRIGENTE
Dott. Roberto CARUCCI

U
Provincia di Taranto
Protocollo N.0038106/2019 del 12/12/2019





PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE

Pianificazione e Ambiente

OGGETTO: Istanza di autorizzazione unica per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – Ubicazione impianto: S.S. 7/ter – Loc. Monte degli Angeli s.n., Comune di Sava.

Proponente: SE.MET. SRL

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 10 dicembre 2019

Premesso che:

- la prima riunione di conferenza di servizi, tenutasi in data 05 dicembre 2018, si concludeva con la richiesta di chiarimenti ed integrazioni alla Società da parte da parte della Provincia di Taranto;
- con nota prot. 6773 del 01/03/2019, atteso che la Società non aveva ancora provveduto a produrre quanto richiesto, lo scrivente Settore trasmetteva il parere di ARPA-PUGLIA, prot. 0014961-143 del 28/02/2019, chiedendo alla Società di riscontrare anche quanto richiesto dalla citata Agenzia;
- con nota acquisita al prot. prov.le 26909 del 20/09/2019 la Società produceva documentazione integrativa e chiarimenti in merito a quanto richiesto dalla Provincia di Taranto e da Arpa-Puglia;
- questo Ente, con nota prot. 34926 del 22/11/2019, convocava per il giorno 10/12/2018 la seconda riunione della Conferenza di Servizi, seguenti Enti ed Amministrazioni:

Enti e Amministrazioni	Note
SUAP de Comune di Sava	assente
Comune di Sava Ufficio Ambiente – Ufficio Urbanistica	assente
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio – Provincia di Lecce, Brindisi e Taranto	assente
ARPA-PUGLIA	Nota prot. 88459-32 del 09/12/2019
Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. /AUSL	presente
Dipartimento di Prevenzione – SPESAL /AUSL	assente
SEMET SRL	presente

Per la Società sono presenti il rappresentante Semeraro Antonio ed il tecnico progettista geom. Briganti Giuseppe.

Per la Provincia è presente la dott.ssa Fabiola Mangarella in qualità di responsabile del procedimento istruttorio.

Alle ore 11,00 si aprono i lavori.

Si acquisisce agli atti della conferenza la nota di ARPA-Puglia prot. n.0088459-32 del 09/12/2019, acquisita al prot. prov.le 37464 del 10/12/2019, di cui si da lettura e che si allega al presente verbale costituendone parte integrante.

Per il SISP è presente il dott. Antonio Gennarini, che dichiara di non aver potuto visionare la documentazione per problemi tecnici e pertanto al momento non può esprimere alcun parere

La Provincia di Taranto esaminata la documentazione prodotta, rappresenta che la stessa risulta ancora non esaustiva rispetto a quanto richiesto, in quanto:

- nelle tabelle riassuntive riportanti i codici CER le operazioni, i quantitativi e le relative operazioni effettuate, si continuano ad indicare l'operazione di recupero R4 anche per alcuni codici CER non

prevista dal D.M. 5/02/1998;

- alla richiesta della revisione dell'organizzazione dell'impianto, con riferimento all'individuazione di un'area destinata al trattamento dei rifiuti adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarsi e dotata di adeguata copertura nonché di eventuali opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio, il proponente afferma di non doversi adeguare poiché risulterebbe di intralcio alla movimentazione del caricatore semovente utilizzato nelle fasi di selezione, senza, tra l'altro, proporre alcuna soluzione alternativa (ad esempio copertura mobile) e dimostrare che non vi è alcuna necessità di sistemi di aspirazione dell'aria;
- non è stato aggiornato il lay-out dell'impianto relativo all'organizzazione dello stesso riportando le aree dedicate alle singole operazioni di recupero/smaltimento, opportunamente separate e con l'indicazione dei rispettivi codici CER che si intendono trattare in quell'area. Nella planimetria prodotta si riporta ancora in modo generico la dicitura "stoccaggio" senza far riferimento alle effettive operazioni di recupero e/o smaltimento previste e ai relativi codici CER dei rifiuti sottoposti alle operazioni;
- dalla documentazione prodotta, ancora non risultano chiare le tipologie ed i relativi quantitativi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R3, R4, R5 riportate nel lay-out dell'impianto; per quanto attiene la descrizione delle attività di recupero R4, il proponente afferma di effettuarle senza però produrre mps o non rifiuto, in contrasto con quanto previsto dalla normativa ed affermando, altresì, di non essere adeguato a quanto previsto dai Regolamenti vigenti.

Per quanto sopra si chiede alla Società, al fine di chiarire in modo univoco, le effettive operazioni che si intendono effettuare nell'impianto, che dovranno essere svolte in conformità alle normative di settore vigenti, di produrre:

- una tabella riferita all'attività di autodemolizione, riportante i quantitativi di veicoli fuori uso in ingresso (espressi in: t/a, t/g, stoccaggio massimo istantaneo), i quantitativi di parti commerciabili, i quantitativi di rifiuti derivanti da tale attività e su cui effettuare ulteriori operazioni di recupero e/o smaltimento (espressi in: t/a, t/g, stoccaggio massimo istantaneo);
- il lay-out dell'impianto che dovrà riportare, tra l'altro, le aree dedicate alle singole operazioni di recupero/smaltimento, opportunamente separate e con l'indicazione dei rispettivi codici CER che si intendono trattare in quell'area. Si ribadisce che nell'attuale planimetria si continua a riportare in modo generico la dicitura "stoccaggio" senza far riferimento alle effettive operazioni di recupero e/o smaltimento previste e ai relativi codici CER dei rifiuti sottoposti alle operazioni; dovrà essere anche individuata un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dell'accettazione dell'impianto;
- una tabella riferita alle attività di recupero effettuate sui rifiuti provenienti da terzi riportante le tipologie di rifiuti con i relativi quantitativi (espressi in: t/a, t/g, stoccaggio massimo istantaneo) specificandone l'attività di recupero che dovrà essere effettuata in conformità alla normativa di settore vigente;
- con riferimento alla tabella riportata a pag. 13 della relazione prodotta a chiarimento di quanto richiesto precedentemente, si evidenzia che i CER riportati sono riferibile all'attività di autodemolizione, pertanto è corretto per gli stessi effettuare l'operazione R13 o D15 e non il deposito temporaneo.


Si evidenzia, infine, che i dati che verranno forniti sulle singole operazioni effettuate con i relativi quantitativi di rifiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della garanzie finanziarie così come disposto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 17/12/2015.

Alle ore 13,15 il dott. Antonio Gennari lascia la seduta di conferenza.

La Società prende atto di quanto evidenziato da ARPA-Puglia e dalla Provincia e chiede 30 giorni per produrre quanto richiesto.

Per quanto sopra i lavori della conferenza si sospendono sino all'acquisizione della documentazione richiesta.

Il presente viene chiuso alle ore 14,00
Letto confermato e sottoscritto





Co.ge. = AUT_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
sette.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione unica per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - Ubicazione impianto: S.S. 7/ter- Loc. Monte degli Angeli s.n., Comune di SAVA. - PROPONENTE SE.MET SRL. Indizione Conferenza di Servizi in modalità sincrona – Parere ARPA.

Rif. Nota Provincia di Taranto prot. 34926 del 22/11/2019 acquisita al prot. ARPA n. 84778 del 25/11/2019

Al fini della conferenza di servizi in oggetto, esaminata la documentazione scaricabile dal link¹ indicato nella nota provinciale citata, aggiornata al 20/09/2019, si comunica che permangono gran parte degli aspetti critici già segnalati nelle ns. precedenti note prot. n. 42072 del 26/06/2018 e prot. n. 14961 del 28/02/2019, che di seguito si dettaglieranno.

Premessa

La Se.met. Srl gestisce nell'area industriale del Comune di Sava, in Catasto Foglio n. 18 Particella n. 965, un impianto per il recupero di rifiuti metallici, ferrosi e non, in forza di un'AUA, ex DPR 59/2013, adottata dalla A.C. con D.D. n. 106/17 e rilasciata dal SUAP del Comune di Sava con nota prot. n. 31067 del 22/12/17.

Tale autorizzazione consente alla società di effettuare operazioni di recupero [R4] e [R13], per un quantitativo complessivo di 3.000 t/a, per le seguenti tipologie di attività riportate nel suballegato 1 all'allegato 1 del D.M. 05/02/1998: 3.1, 3.2; nonché, limitatamente alla sola messa in riserva [R13]: 5.1, 5.2.

L'autorizzazione rilasciata, oltre alla comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico nel suolo, tramite trincea disperdente, delle acque meteoriche di dilavamento. Nel corso del suddetto procedimento di AUA non è stato richiesto il parere di quest'Agenzia.

Inquadramento della proposta progettuale

Sul confine ONO dell'impianto esistente la società intende realizzare due capannoni, denominati "capannone 1" e "capannone 2", di superficie pari, rispettivamente, a circa 150 m² e 105 m², per esercire anche l'attività di demolizione di veicoli a fine vita. I quantitativi di rifiuti che la società si candida a trattare sono: 1950 t/a di rifiuti non pericolosi e circa 1050 t/a di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso CER 160104*.

Gestione dei rifiuti

I contenuti della "relazione generale tecnico descrittiva", dei "chiarimenti integrativi", della più recente "rel tec chiarimenti Arpa" nonché di tutti i vari elaborati grafici, tuttora non consentono di valutare appieno la rispondenza delle soluzioni proposte alla vigente normativa in materia di centri di raccolta di veicoli dismessi e, più in generale, a quella sui rifiuti. Si segnala all'A.C. in particolare quanto segue

- nella descrizione delle attrezzature nell'elaborato "rel tec chiarimenti Arpa": il Gestore:
 - elenca dei cassoni scarrabili per lo stoccaggio attribuendogli oltre al codice di operazione di recupero [R13] anche il codice di operazione [R4];

¹ <http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/se-met-srl>



- o comunica di voler utilizzare una "isola di bonifica", da acquistare dopo aver ottenuto l'autorizzazione, per le attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso senza però descriverne le caratteristiche tecniche e/o allegare una scheda tecnica. Il gestore comunque subordina l'inizio dell'attività di autodemolizione all'acquisto e collaudo di tale "isola di bonifica";
- per quanto riguarda la pavimentazione il Gestore non allega quanto richiesto da quest'Agenzia ma fornisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (TAV 11 Dichiarazione Sostitutiva Rel Tecnica) attestante le modalità costruttive, le caratteristiche di resistenza e di impermeabilizzazione della pavimentazione. Quest'Agenzia prende atto di tale dichiarazione, rinviando all'A.C. ulteriori valutazioni;
- circa le modalità di realizzazione delle fondazioni dei capannoni e la compatibilità delle pendenze del piazzale esistente con le nuove edificazioni, viste le integrazioni prodotte (TAV 10 Particolare fondazioni capannoni) si confermano tutte le criticità già segnalate e si comunica all'A.C. che, stando agli elaborati prodotti, è intendimento del Gestore ancorare mediante piastre i pilastri dei capannoni, da realizzarsi con profili in acciaio HEA 160, direttamente sulla pavimentazione esistente;
- per quanto riguarda i bacini di contenimento il Gestore ha prodotto la tavola n. 9 che contiene un dettaglio dell'area "E" del capannone "1" dedicata ai contenitori per i rifiuti dell'attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso. Il Gestore tuttavia non fornisce un dimensionamento dell'area, dei contenitori e del bacino in ragione delle attività svolte e non dichiara le caratteristiche dei contenitori (omologazioni, dispositivi antiriboccamento, ecc.). Dalle viste in sezione, inoltre, il pavimento dell'area "E" sembrerebbe ribassato rispetto al preesistente pavimento industriale che ha uno spessore di soli 20 cm;
- circa i pezzi smontati sporchi di olio e non riutilizzabili il Gestore dichiara di depositarli in un cassone scarrabile a tenuta stagna con coperchio a chiusura pneumatica che non si comprende in quale punto dell'impianto sia ubicato;
- la citata attrezzatura per la bonifica dei compressori da CFC non è riportata nell'elenco e non ne è allegata la scheda tecnica (al pari delle altre attrezzature); non è inoltre chiaro:
 - o chi sia l'esperto qualificato in grado di assicurare il monitoraggio in continuo delle sostanze lesive dell'ozono atmosferico;
 - o quali attrezzature impieghi l'esperto qualificato per questo monitoraggio;
- il Gestore dichiara che ad autorizzazione rilasciata acquirerà il dispositivo "easygas" per la rimozione dei serbatoi di gas, anche di questo dispositivo non è comunque allegata una scheda tecnica;
- il Gestore continua a non indicare un termine preciso per messa in sicurezza dei veicoli;
- riguardo alle dotazioni dell'area "B" del capannone "1", il Gestore nella relazione "rel tec chiarimenti Arpa" prevede la realizzazione di un pozzetto in acciaio Aisi 304, della capacità di 1 m³, destinato a contenere eventuali spanti che, grazie a una apposita rete di drenaggio perverranno nel pozzetto. Di tanto non vi è riscontro negli elaborati grafici;
- per quanto desumibile dalla relazione "rel tec chiarimenti Arpa" nel settore "L" sono stoccati sia carcasse di auto bonificate e rifiuti metallici provenienti da terzi che rifiuti non meglio specificati prodotti da operazioni di bonifica e di autodemolizione nell'impianto. Il Gestore non dettaglia le modalità di separazione di questi rifiuti all'interno del settore "L". A parere di questa Agenzia è necessario che i rifiuti provenienti da "terzi" siano tenuti separati dai rifiuti prodotti in impianto. Circa l'attività di pressocoesiatura di rottami metallici si osserva che questa, dovendo l'impianto operare in procedura ordinaria ex art. 208 del D.lgs. 152/06, può essere idonea a generare EOW solo a condizione che sia rispettato in toto il Regolamento Consiglio Ue n. 333/2011. Inoltre, dall'operazione di pressocoesiatura non può generarsi fluff che (cfr. Caratterizzazione del fluff di frantumazione degli autoveicoli ANPA 2002) è definito come: "...una miscela eterogenea di plastica, gomma, vetro, fibre tessili, carta, vernici, oli ed altri fluidi, che viene generalmente smaltita in discarica";
- nelle schede contenute nell'elaborato "rel tec chiarimenti Arpa", da pag. 14/48 a pag. 19/48 e da pag. 22/48 a pag. 27/48, è indicato il settore "H1" come: deposito in cumuli delle scaglie di laminazione dell'industria siderurgica EER 100210, limatura e trucioli di materiali ferrosi in cumuli EER 120101,




polveri e particolato di materiali ferrosi in cassone EER 120102, imballaggi metallici in cumuli EER 150104 con attività [R13 e [R4], serbatoi per gas liquido EER 160116 e metalli ferrosi in cumuli EER 160117 solo [R13]; nella planimetria "tav 5 lay out impianto", invece, il settore "H1" è indicato come "settore di stoccaggio dei veicoli trattati CER 160117", dove il rifiuto codice EER 160117 identifica i "metalli ferrosi" prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso. Sempre nelle schede sono indicati del rifiuti del capitolo 17 con individuazione dei settori di stoccaggio, delle modalità di stoccaggio e delle operazioni di recupero [R13] e [R4] senza indicazione delle quantità trattate; quantità che compaiono, per alcuni di questi rifiuti, nelle tabelle di pag. 20/48. Ancora nelle schede è prevista la ricezione in [[R13] di RAEE EER 200136, con conseguente obbligo d'iscrizione dell'impianto nell'elenco dei centri di trattamento di cui all'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 49/2014;

- il settore "deposito temporaneo" continua ad essere indicato "area D15" nell'elaborato "tavola 5 lay out impianto" anche se a pag. 19/48 della relazione "Rel tec chiarimenti Arpa" il Gestore asserisce trattarsi di un rifiuto; analogamente nell'elaborato "tavola 5 lay out impianto" continua ad essere indicata un'area di cernita manuale per le operazioni [R3] e [R5] che non trovano riscontro nella relazione "Rel tec chiarimenti Arpa";
- nella relazione "Rel tec chiarimenti Arpa" il Gestore cita più volte la Circolare MinAmbiente n. 4064 del 15/03/2018 che è stata sostituita dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- Permangono discordanze tra quanto riportato nell'elaborato grafico "tavola 5 lay out impianto" e quanto indicato nella relazione "Rel tec chiarimenti Arpa" pag. 21/48, pag. 29/48 e pag. 31/48 per i rifiuti stoccati nei settori "H" e "H1". Per il settore "L" nella relazione "Rel tec chiarimenti Arpa" si parla di convogliamento di eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta ma di questi non ci sono riscontri negli elaborati grafici. Il rifiuto codice EER 110501 zinco solido, a pag. 28/48 della relazione "Rel tec chiarimenti Arpa", lo si riporta tra quelli messi in riserva nell'area "L" mentre nelle schede precedenti è indicato nell'area "N"; analogo discorso vale per il rifiuto EER 020104, riportato nelle schede in area "M"; per il rifiuto EER 170203 nelle schede non è riportata la quantità ed è indicato il settore "M" mentre compare nella tabella nel settore "L"; il rifiuto EER 200136 compare nelle schede nel settore "M" e poi a pag. 29/48 nei settori "H" e "H1"; sempre nella stessa pagina, subito dopo, si conferma il settore "M" per la messa in riserva dei RAEE; il settore "M" è definito deposito temporaneo a pag. 31/48 mentre nell'elaborato grafico "tavola 5 lay out impianto" alla lettera M corrispondono aree di stoccaggio, ecc.;
- il Gestore, ai sensi dell'art. 26 bis Legge 132/2018 e della Nota MinAmbiente n. 2730 del 13/02/2019 ha l'obbligo di redigere un piano emergenza interna. Dell'assolvimento di tale obbligo non vi è cenno negli elaborati prodotti;
- permane la mancata indicazione dei quantitativi giornalieri massimi di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero [R3] e [R4]; il Gestore inoltre, pur attestando che l'impianto non dispone di un sistema di gestione della qualità, non chiarisce se i rifiuti sottoposti a selezione/cernita permangono nel regime dei rifiuti per essere avviati a successivi impianti di recupero o se ritiene di poter comunque ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto sulla base delle disposizioni di cui al DM 05/02/98;

Scarichi

Scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

- a pag. 2/5 della "relazione tecnica I e II piogge", nel seguito relazione, si legge che dopo sedimentazione le acque di prima pioggia sono inviate direttamente al recapito finale. Nel diagramma di flusso a pag. 3/5 si legge che le acque di prima pioggia sono sottoposte anche a disoleazione. A pag. 4/5 della relazione la vasca di riutilizzo è indicata come vasca di riutilizzo acque di prima e di seconda pioggia mentre, per quanto si deduce dal diagramma di flusso, dovrebbe essere alimentata solo dalle acque di seconda pioggia. La planimetria generale 1:400 allegata alla relazione non corrisponde all'elaborato grafico "tavola 5 lay out impianto", riportando una configurazione d'impianto non aggiornata. Nell'elaborato "integrazione relazione tecnica rev2" è invece riportato, in fig. 1 a pag. 3/6, uno schema di impianto che potrebbe rispondere alle prescrizioni del R.R. n. 26/13 in quanto prevede:



una prima dissabbiatura su tutte le acque (A); una separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda con un pozzetto scolmatore (B); una raccolta delle acque di prima pioggia in vasca tenuta della capacità di 35 m³ (sufficiente fino a 7000 m² di superficie dilavante) munita di pompa di rilancio temporizzata al pozzetto (D), nel quale confluiscono anche le acque di seconda pioggia provenienti dallo scolmatore; un impianto di dissabbiatura/disoleazione (E) da 80 l/s per le acque di seconda pioggia e, successivamente, anche per le acque di prima pioggia raccolte nella vasca da 35 m³; un pozzetto munito di elettropompa temporizzata (F), per inviare parte delle sole acque di seconda pioggia all'impianto di riutilizzo e il resto allo scarico in trincea di dispersione. Lo schema di fig. 1 non trova però corrispondenza nel successivo diagramma di flusso. Anche in tale ultima relazione non vi è traccia di un dimensionamento dell'impianto, di disegni tecnici e la planimetria allegata non corrisponde a quella dell'elaborato "tavola 5 lay out impianto";

- continua a non essere allegata la relazione geologica, redatta dal dott. Jean Vincent Stefani, citata a pag. 22/92 della "Relazione generale tecnico descrittiva";

Si conferma pertanto la richiesta di fornire il progetto completo dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, conforme alle disposizioni del R.R. n. 26/13, comprensivo di relazione tecnica di dimensionamento, schemi grafici, particolari costruttivi e relazione idrogeologica dalla quale possa evincersi anche la sussistenza delle zone di rispetto previste dall'art. 13 del R.R. n. 26/13.

Rumore

Nella *relazione tecnica chiarimenti* è presente solo un "Rapporto di Valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore" datato 2013, la cui valutazione è di competenza dello SPESAL/ASL.

Si ribadisce, pertanto, l'assenza di una relazione fonometrica aggiornata e relativa alla valutazione del clima acustico prodotto dall'opificio nell'ambiente esterno e in prossimità di eventuali recettori limitrofi per la valutazione della potenziale indebita esposizione della popolazione rispetto ai limiti normativi applicabili al caso di specie.


Controlli radiometrici

Nella *relazione tecnica chiarimenti* a pag. 43 il proponente descrive sommariamente le modalità di controllo del rifiuto in ingresso tramite strumentazione portatile.

Nella documentazione denominata, *Chiarimenti Integrativi*, a pag. 13,14 e 15 è riportato uno schema di flusso sintetico relativo alle operazioni previste nella fase di sorveglianza radiometrica.

Si ribadisce, tuttavia, l'assenza della seguente documentazione, sotto richiamata, necessaria per gestire correttamente le eventuali anomalie radiometriche derivanti da automezzi interessati da rifiuti contaminati i cui codici CER possano ritenersi ricadenti e/o assimilabili a quelli di cui all'Art. 157 del D.Lgs 230/95:

- a) copia della documentazione attestante la collaborazione professionale già in essere con EQ;
- b) copia attestante l'avvenuta formazione da parte dell'EQ di cui al punto a) al personale preposto al controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso e la relativa gestione degli eventuali allarmi radiometrici;
- c) copia della PO, redatta dall'EQ in conformità all'Art. 157 del D.Lgs 230/95 e alle norme tecniche UNI di settore, relativa all'individuazione e alla corretta gestione degli allarmi radiometrici da parte del personale preposto, opportunamente formato, e contenente la procedura di validazione dell'evento da parte dell'EQ, con le successive modalità di smaltimento della eventuale sorgente radioattiva in funzione delle sue caratteristiche;
- d) descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione portatile in dotazione e copia delle istruzioni operative, fornite dall'EQ, inerenti all'utilizzo della medesima strumentazione portatile corredata di certificati di calibrazione e/o taratura periodica da parte di laboratorio accreditato;
- e) istruzioni operative relative alla gestione degli automezzi posti in quarantena in quanto risultati positivi al controllo radiometrico e relative caratteristiche di isolamento e copertura della medesima area di sosta del materiale contaminato;
- f) istruzioni operative impartite dall'EQ in caso di ritrovamento di materiale contaminato da radionuclidi con emivita inferiore a 75 gg e modalità smaltimento;
- g) copia del piano d'intervento redatto dall'EQ e/o delle istruzioni operative da questi impartite, in caso di ritrovamento di materiale contaminato da radionuclidi con emivita superiore a 75 gg, modalità e tempi di comunicazione di apertura e chiusura evento radiometrico.



A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle molteplici criticità evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto
Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. del Dipartimento
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito

GdL

Dott. Alessandro Saraceno

Ing. Mario Manna

Dott. Roberto Barnaba

